



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**DELIBERA N. 803 DEL 19/10/2021**

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini  
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f.      prof.    Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO              dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO      dr. Francesco Favretti

**OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NOMINATIVA TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA PER IL TIROCINIO EXTRA RETE FORMATIVA DA PARTE DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN RADIOTERAPIA.**

*Note per la Trasparenza:* con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università di Milano Bicocca per il tirocinio extra rete formativa di un medico specializzando in Radioterapia.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 16897/21 del'8 settembre 2021 l'Università di Milano Bicocca ha inviato la richiesta di accoglimento di un medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia, per la frequenza di un periodo di stage di formazione "extra rete formativa", con decorrenza dal 1 novembre 2021 fino al 31 ottobre 2022, e comunque della durata di 12 mesi a partire dall'avvio del tirocinio stesso una volta che sarà concluso il procedimento amministrativo di approvazione e sottoscrizione della convenzione, tale periodo sarà svolto presso la U.O.C. Radioterapia di questo Istituto;
- il Direttore della scuola di specializzazione in Radioterapia dell'Università di Milano Bicocca, Prof. Stefano Arcangeli, ha preventivamente autorizzato il Dott. Francesco Colangelo a frequentare un periodo di tirocinio formativo extra rete formativa presso la U.O.C. Radioterapia di questo Istituto;
- con le delibere del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia, del 9 giugno 2021 e del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, del 14 giugno 2021 è stato approvato un periodo di formazione al di fuori della relativa rete formativa, dal giorno 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022, per il Dott.re Francesco Colangelo, da svolgere presso l'Ente ospitante, esprimendo contestualmente parere positivo per la stipula della presente convenzione;

**Ritenuto che:**

- sia opportuno stipulare una convenzione nominativa *ad hoc* per permettere al Dott. Colangelo, medico in formazione specialistica iscritto al III anno della scuola di specializzazione in Radioterapia attivata presso l'Università di Milano Bicocca, di effettuare il tirocinio fuori dalla rete formativa della scuola di specializzazione di area medica a cui è iscritto;

**Visto che**

- la formazione medico specialistica è disciplinata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle Direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE e 99/46/CEE che modificano la Direttiva 93/16/CEE;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 all'Allegato 1 stabilisce che, al fine di perfezionare la formazione specialistica, le Scuole di Specializzazione possano avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, ponendo il limite massimo di 18 mesi ai periodi complessivi di frequenza di tali strutture da parte dei medici in

formazione specialistica, indicando altresì che l'attività al di fuori della rete formativa di riferimento richiede la stipulazione di un'apposita e motivata convenzione nominativa oltre che la redazione di un progetto formativo individuale definito;

- tali ulteriori strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e/o contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- con D.G.R.V. n. 258 del 9 marzo 2021, recante “Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, relative all'anno 2021”, al punto R) la Regione del Veneto ha confermato la disposizione secondo cui, per l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali afferenti al SSR da parte di medici in formazione specialistica per periodi di formazione “extra rete formativa”, sia necessario ottenere preventivamente il rilascio del nulla osta da parte dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto e successivamente stipulare un'apposita motivata convenzione nominativa;
- con nota prot. 18307/21 del 29 settembre 2021 questo Istituto ha richiesto il preventivo nulla osta all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto la quale ha autorizzato con nota registrata al protocollo generale IOV con n. 19582/21 del 13 ottobre 2021 la frequenza della struttura U.O.C. Radioterapia da parte del medico in formazione specialistica nell'ambito del periodo di tirocinio richiesto;

**Tenuto conto che:**

- la U.O.C. Radioterapia afferisce alla rete formativa dell'omologa scuola di specializzazione in Radioterapia dell'Ateneo di Padova, ed in virtù di questo l'accoglimento della richiesta di tirocinio extra rete formativa è subordinata, a norma del decreto interministeriale 402/2017, alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria tanto in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali quanto in rapporto al numero dei medici specializzandi dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il Direttore della U.O.C. Radioterapia ha espresso, con nota 17717/21 del 21 settembre 2021, parere favorevole all'accoglimento dello specializzando e, con nota interna agli atti, ha confermato la mancata saturazione del potenziale formativo nella struttura sanitaria anche in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università di Padova frequentanti la stessa struttura, così come disposto dall'art. 1.2 dell'Allegato 1 al Decreto Interministeriale n. 402/2017;
- il Direttore della struttura ha approvato gli obiettivi formativi dello stage specificati nella richiesta che consistono, da un lato, nell'ampliamento delle conoscenze e delle tecniche di radioterapia ed in particolare nel settore della brachiterapia e, dall'altro, nella partecipazione del medico specializzando all'elaborazione dei lavori scientifici ed all'arricchimento delle competenze nella corretta gestione multidisciplinare del paziente oncologico;

**Precisato che:**

- con nota prot. 35512 del 30 gennaio 2018, la Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale ha inviato disposizioni relative all’attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture delle Aziende ed Enti del SSR, stabilendo che le convenzioni o gli accordi debbano ricomprendere la disciplina della copertura assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, la quale potrà essere posta anche a carico di quest’ultimo;
- il medico specializzando, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 della convenzione, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività tecnico-pratica programmata, ivi compresa la responsabilità per colpa grave;
- il tirocinio non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e la frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata esclusivamente all’addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell’Istituto;
- l’articolo 9 del testo di convenzione stabilisce che il medico in formazione specialistica, ai sensi del D.L. n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 che prevede l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19 la cui somministrazione è di competenza dell’Azienda Sanitaria di residenza.

Tutto ciò premessosi propone di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l’Università di Milano Bicocca per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell’attestazione del Direttore della U.O.C Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 288/2003;

**VISTA** la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

**DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Università di Milano Bicocca per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di un medico in formazione specialistica iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Radioterapia dello stesso Ateneo nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il medico specializzando di cui al punto 2) svolgerà l'attività di tirocinio professionalizzante presso la U.O.C. Radioterapia per il periodo decorrente dalla data del 1 novembre 2021 e con termine il 31 ottobre 2022 o comunque della durata di 12 mesi a partire da quando sarà concluso il relativo procedimento amministrativo di approvazione e sottoscrizione della convenzione;
3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza del tirocinante è esclusivamente finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di incaricare la U.O.C. Affari Generali, la UOC Radioterapia per gli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On line nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
dr.ssa Patrizia Benini

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE  
INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA  
SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE  
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA.**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Milano-Bicocca**, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice Giovanna Iannantuoni, d'ora in poi denominata **"Università"**;

**E**

**L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.**, con sede legale in Padova, Via Gattamelata n. 64, cap. 35128 Padova, codice fiscale e P.IVA 04074560287, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Benini, di seguito indicato come **"Ente Ospitante"**;

**VISTI**

- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che

modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre

2005 n. 266;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l'articolo 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;

- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;

- la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia, del 9 giugno 2021, con la quale è stato approvato un periodo di formazione fuori rete formativa, dal giorno 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022, per il Dott.re Francesco Colangelo, da svolgere presso l'Ente ospitante, esprimendo contestualmente parere positivo per la stipula della presente convenzione;

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, del 14 giugno 2021, con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca del 24 luglio 2018, con la quale è stato approvato un testo di convenzione *standard* per le convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori delle reti formative delle scuole di specializzazione.

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto**

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico specialista in formazione, Dott. Francesco Colangelo, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 30/03/1991, codice fiscale CLNFNC91C30H926J presso la UOC Radioterapia dell'Ente Ospitante, per lo svolgimento di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radioterapia.

### **Art. 3 – Durata dell'attività formativa**

L'attività formativa del Dott.re Francesco Colangelo, inizierà l'1 novembre 2021 e terminerà il 31 ottobre 2022. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

### **Art. 4 – Strutture**

L'Ente Ospitante rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

### **Art. 5 - Programma formativo**

Nel rispetto dell'alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.



#### **Art. 6 – Attività**

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dallo specializzando e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'Ente ospitante.

#### **Art. 7 – Tutore**

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida del dott. Giovanni Scarzello, individuata come tutore dall'Ente ospitante.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività formative sarà affidata al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 8 – Coperture Assicurative**

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dal tirocinante, ivi compresa la responsabilità per colpa grave, sono a carico del medesimo come disposto dalla nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con prot. 35512 del 30.01.2018.

#### **Art. 9 – Sorveglianza Sanitaria**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante

è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il medico in formazione specialistica, ai sensi del D.L. n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 che prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19 la cui somministrazione è di competenza dell'Azienda Sanitaria di residenza.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico in formazione specialistica esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Ente ospitante il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

**Art. 10 - Trattamento dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'Ente Ospitante, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli autorizzati al trattamento, previa consegna di lettera di autorizzazione e di istruzioni operative per il trattamento dei dati personali.

**Art. 11 –Uniformi**

L'Ente ospitante assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione la messa a disposizione delle

uniformi di servizio.

#### **Art. 12 – Doveri del medico in formazione**

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 10, 11, 12 e 13.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 13 – Durata della convenzione**

La presente convenzione produce effetti dall'1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022, e comunque per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione fino alla conclusione del tirocinio extra rete formativa, corrispondenti al periodo di formazione del Dott. Francesco Colangelo presso la UOC Radioterapia dell'Ente ospitante per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC a cui segue necessariamente una nuova deliberazione da parte dell'ente ospitante.

#### **Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Ente promotore, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

#### **Art. 15 – Controversie**

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria designata ai sensi dell'articolo 7

comma 5 e 133 del D.Lgs n. 104 del 2010.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della legge n. 241 del 1990.

#### **16 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

per l'**Università degli Studi di Milano – Bicocca**

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per l'**Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Benini

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.